

Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano

SENT. N. 3854/17
R.G. 4484/15
OPIN. 15.07.17
PAG. 201/17

il Giudice di Pace della 3^a sez. civ. dell'Ufficio di Napoli, dr. Antonio Maria Cuccurullo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. rg: 49840/15,

- fra -

Bruno [redacted], elett. in Ercolano v. Panoramica 60 presso lo studio degli Avv. ti Pierluigi Telese e Tiziana Pane dal quale è rapp.to e difeso, attore,

[redacted] s.p.a. in liquidazione, [redacted]

convenuto.

- conclusioni -

Nel precisare le rispettive conclusioni, le parti si riportavano alle proprie difese quali espresse in atti e verbali.

- ragioni in fatto e diritto -

Con atto introduttivo ritualmente notificato l'istante citava in giudizio la [redacted] per sentirsi condannare alla restituzione dell'importo di €3.700,83 di cui €1.217,07 a titolo di rimborso commissioni finanziarie, €1.769,60 a titolo di rimborso delle commissioni accessorie e €714,16 per restituzione dei costi assicurativi per l'intervenuta cessazione del rischio assicurato ed il tutto a seguito dell'estinzione anticipata di contratto di mutuo. Tanto, oltre a richiedere anche rimborso di €948 per rate indebitamente trattenute "benché regolarmente versate dall'amm.ne di appartenenza del mutuuario". Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo rigettarsi la domanda siccome inammissibile e infondata. Alla fissata udienza, la causa, di natura documentale, raccolta la documentazione e precisate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza. Esaminata la domanda, così quale formulata e articolata, e diretta a ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, ed esaminata la cospicua documentazione prodotta in atti, van rilevate procedibilità, ammissibilità e proponibilità dell'azione, nonché legittimazione delle parti e competenza dell'adito giudice a trattare della controversia. Nel merito l'azione è fondata. Risulta acquisito agli atti contratto di prestito e polizza assicurativa oltre a documentazione contabile. Dall'esame di tale documentazione si evince con chiarezza la responsabilità del convenuto. Il ricorrente alla data del 5.7.16 stipulò contratto di mutuo con tale [redacted] s.p.a. recante n.14577. Importo complessivo pari a €37.920 e n.120 rate di €316 ciascuna. All'atto della stipula venivano trattenuti costi per commissioni finanziarie, accessori e premi. La posizione contrattuale veniva poi ceduta alla soc. resistente e, alla successiva data del 28.10.10, l'istante estingueva anticipatamente detto contratto. Il convenuto tratteneva il cennato importo di €948 e l'istante non otteneva i costi contrattuali di cui alla domanda. Più in generale, nella fattispecie trovano applicazione principi e effetti di cui all'art. 2033 c.c. laddove l'istante ha senz'altro diritto a ripetere le somme di cui in atto di citazione. In particolare, la normativa cui fare riferimento nella fattispecie è costituita dal DPR 180/1950 e regolamento attuativo DPR 895/1950, nonché dal d.lgs 206/05 e dal DM 8.7.92, dal testo unico bancario e dalle circolari rese in materia da Banca d'Italia. Infatti, in ragione delle previsioni di cui all'art. 33 d.lgs 206/2005 va rilevata una nullità delle condizioni generali di contratto laddove non viene disposta la rimborsabilità di costi e commissioni di cui alle richieste formulate dal ricorrente con la domanda introduttiva in ragione della estinzione anticipata del contratto laddove il consumatore mantiene sempre la facoltà dell'adempimento anticipato senza penalità e senza possibilità di patto contrario. Dall'esame della documentazione in atti, e sempre alla luce della normativa innanzi cennata, appare chiaro il diritto del ricorrente a ottenere la restituzione delle quote assicurative non maturate anche in ragione dei principi di cui all'art. 1896 c.c.. L'istante ha sufficientemente adempiuto all'onere della prova a suo carico e pertanto, esaminata la domanda, così quale formulata e articolata, la convenuta andrà condannata alla restituzione di un importo complessivo pari ad €4.648,83, oltre ai soli interessi legali dal di della sentenza fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e, considerata la natura del contendere, visti gli approfondimenti compiuti, le eccezioni sollevate dalla resistente e considerate anche controvertibilità e particolarità dei diversi aspetti esaminati, vengono liquidate, come da dispositivo, e con attribuzione al procuratore del ricorrente per il dichiarato anticipo fattone.

P. Q. M.

il Giudice di Pace definitivamente pronunciando così decide: accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €4.648,83, oltre interessi legali dal di della sentenza; condanna ancora il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €157 per esborsi ed €708 per diritti ed onorario, il tutto oltre iva, cpa e spese generali, come per legge, e con attribuzione all'Avv. Pierluigi Telese.

Napoli li 25.01.'17.

Il Giudice di Pace
(f.to Avv. Antonio Maria Cuccurullo)

U. Cuscuttara p.c. in
Rosaria Patti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

07 FEB. 2017

U. Cuscuttara p.c. in
Rosaria Patti

